



## **AVVOCATO ANDREA ABBRUZZESE**

AGENTI DI COMMERCIO  
CONSULENZA AZIENDALE  
DIRITTO TRIBUTARIO  
RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI E SOCIETARIE  
DIRITTO CONDOMINIALE E DEL CONDOMINO

Via Quarto n. 46 70125 BARI  
Tel. 0808491236 Cel. 3313350557  
Skype: info@studiolegaleabbruzzese.com

## **IL PROTESTO**

### **Definizione e funzione**

Per poter svolgere l'azione di regresso, il portatore di un titolo di credito ha l'onere di far constatare da un ufficiale pubblico il mancato pagamento o la mancata accettazione del titolo stesso.

Presupposto processuale dell'azione di regresso, sia cambiaria, che di assegni, è l'avvenuto protesto.

Si può pertanto definire il protesto come quell'atto solenne mediante il quale il pubblico ufficiale constata di persona ed attesta la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale, o il rifiuto di pagamento dell'assegno bancario.

Per l'azione diretta contro l'emittente o l'accettante della cambiale non vi sono, invece, presupposti processuali di sorta, dato che l'azione si svolge nei confronti degli obbligati in via principale e non è necessario far attestare con un atto autentico il mancato pagamento della somma portata sul titolo.

Quindi riassumendo le funzioni:

- 1) Processuale per esperire l'azione di regresso e di conservazione della garanzia;
- 2) Probatoria del mancato pagamento (fino a querela di falso)

### **Requisiti**

Affinchè sia esperibile l'azione di regresso, è necessario che il protesto venga effettuato prima che sia trascorso il termine di presentazione, e mai oltre il giorno feriale successivo all'ultimo giorno del termine stesso.

Per la cambiale:

il protesto deve essere levato entro i due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile.

Per l'assegno:

Nel termine di presentazione per l'incasso

### **Dispensa dal protesto**

Vi sono, inoltre, due casi di dispensa legale dal protesto onde poter iniziare azione di regresso, previsti ambedue dalla legge cambiaria:

- 1) L'ART. 51 L. C.A.M.B. esime dal far effettuare il protesto per mancato pagamento quando sia già stato fatto il protesto per mancata accettazione;
- 2) L'ART. 61, comma 4°, che si ha quando l'evento di forza maggiore, che impedisca al portatore di levare protesto, si prolunghi per oltre trenta giorni.
- 3) La legge, poi, ha anche voluto prendere in considerazione il fatto che volontariamente il debitore abbia esonerato il creditore dall'elevazione del protesto, con una clausola scritta sul titolo e firmata, del tenore « senza spese » o « senza protesto » od altra equipollente.

### **Atti equipollenti**

L'ART. 51, infine, afferma che sono atti equipollenti al protesto, poiché anch'essi autorizzano ad iniziare azione di regresso, la sentenza dichiarativa di fallimento del trattario di una cambiale tratta, sia o non sia questa stata accettata, nonché la sentenza dichiarativa di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, ai sensi dell'ART. 27 L. C.A.M.B.

Altro equipollente del protesto, previsto dall'ART. 72 L. C.A.M.B., è dato dalla dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento inserita sulla cambiale o sul foglio di allungamento o su atto separato firmato dal trattario, registrata nei termini del protesto: detto sostitutivo, tuttavia, è sempre condizionato al consenso del portatore della cambiale.

La legge sull'assegno (ART. 45) prevede, infine, quali equipollenti e sostitutivi dell'atto di protesto, la dichiarazione di una stanza di compensazione, con data ed attestazione che l'assegno non è stato pagato, pur essendo stato trasmesso in tempo utile, nonché la dichiarazione del trattario scritta sull'assegno nella quale sia attestato il rifiuto di pagamento dell'assegno e sia indicato il luogo e la data della presentazione del titolo all'incasso.

In base all'ART. 46 stessa legge, perché il protesto o le dichiarazioni equipollenti permettano l'azione di regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, è necessario che essi vengano effettuati prima che sia trascorso il termine di presentazione, e mai oltre il giorno feriale successivo all'ultimo giorno del termine stesso.

Legittimazione attiva e passiva

Per quanto riguarda la legittimazione attiva (chi richiede il protesto) devono prendersi in considerazione tutti i possessori di cambiale tratta in caso di mancata accettazione, e l'ultimo giratario possessore del titolo, nel caso di protesto per mancato pagamento.

Dal lato passivo, deve prendersi in considerazione il trattario o colui che è designato a pagare per esso, nonché l'accettante per intervento.

Per la legge cambiaria (ART. 70) e la legge sull'assegno (ART. 62) l'incapacità delle persone alle quali il titolo deve essere presentato non dispensa dall'obbligo di levare il protesto, ammenocché non si tratti del fallito: pertanto possono essere legittimati passivi anche gli interdetti ed i minori, tranne i falliti.

Perfino i morti, in base all'ultimo comma dell'ART. 70 L. C.A.M.B. e 62 L. Ass., possono essere legittimati passivamente a subire il protesto, che deve essere fatto ugualmente a loro nome.

## **Forma**

Poiché la funzione del protesto è molto importante (sia dal punto di vista probatorio: esso fa fede fino a querela di falso; sia dal punto di vista della conservazione della garanzia patrimoniale da parte degli obbligati in regresso), la legge ha voluto che l'atto fosse solenne e avesse una forma ben precisa e vincolata.

L'ART. 71 L. C.A.M.B. precisa che il protesto deve contenere necessariamente:

- 1) la data ed il luogo in cui esso è fatto;
- 2) il nome e cognome della persona richiedente e di quelle richieste, in modo che dal verbale di protesto risultino tutti gli elementi necessari ad attestare quanto è avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale incaricato.
- 3) Esso deve essere redatto in un unico contesto, e non è possibile, a pena di inefficacia, che il pubblico ufficiale vi apponga delle aggiunte o delle correzioni.
- 4) Il pubblico ufficiale deve indicare le ricerche eseguite, al fine di accertare l'esatto luogo del pagamento: a sensi dell'Art. 44 L. C., questo è dato dall'indirizzo indicato sul titolo, ma in mancanza si deve fare riferimento al domicilio del trattario o della persona designata a pagare per esso, ovvero al domicilio dell'accettante per intervento o della persona designata a pagare per esso, o infine al domicilio dell'indicato al bisogno.

Secondo il Tribunale di Roma (SENT. 31 MARZO 1953, in Foro it., 1954, I, 144) non può costituire utile indirizzo l'indicazione di una casella postale, giacché questo servizio è regolato da particolari disposizioni, che non consentono l'uso di esse per atti legali da compiersi a mezzo di un pubblico ufficiale.

Il Tribunale di Napoli ha ritenuto legittimo ed efficace un protesto elevato in una qualsiasi località della città nel caso in cui il trattario sia indicato con solo nome e cognome, con l'indicazione della strada senza numero civico, giacché la diligenza dell'ufficiale pubblico nella ricerca del luogo ove deve effettuare il protesto non può spingersi fino al rintracciamento dell'obbligato a qualsiasi costo (SENT. 2 LUGLIO 1952, in Banca borsa tit. creel., 1952, II, 481).

- 5) Le motivazioni del protesto devono essere scritte sulla cambiale o sul suo prolungamento e corrisponderanno all'incirca alle seguenti risposte ottenute dal pubblico ufficiale: non accettazione, mancato pagamento, irreperibilità, morte, fallimento, parziale pagamento.

## **Altri elementi accessori**

Se il debitore dichiara, nel verbale di protesto di una cambiale tratta, che intende regolare il debito direttamente con il traente, si ha riconoscimento dell'obbligazione.

Nel caso, poi, in cui da parte dell'obbligato principale si assumesse la falsità della firma, il pubblico ufficiale deve procedere ugualmente al protesto, indicandone il motivo, sequestrare l'effetto, allegarlo alla denuncia da stilare a sua cura, presentando ambedue i documenti all'Autorità Giudiziaria.

## **Termine per elevare il protesto**

In base all'art. 51, 3°c., L. CAMB., il protesto deve essere levato entro i due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile.

È sorta, in dottrina, una disputa sul giorno entro il quale si deve fare il protesto, nel caso in cui la cambiale scada in giorno festivo: non è chiaro, infatti, se il computo dei due giorni si debba fare:

T1) (+) dal giorno successivo a quello festivo;

T2) dal giorno festivo nel quale la cambiale sarebbe stata pagabile.

Per quanto riguarda l'assegno bancario, il protesto deve essere levato nel termine di presentazione, che, ai sensi dell'An. 32 L. ASS., è:

- di otto giorni per l'assegno su piazza (ossia nello stesso Comune),
- di quindici per l'assegno fuori piazza,
- di venti per l'assegno estero in Europa,
- di sessanta per l'assegno estero da altri continenti.

Per l'assegno circolare, ai sensi dell'ART. 84 L'ASS., il termine di presentazione è:

- di trenta giorni dall'emissione del titolo.

Per ambedue i tipi di assegno (sia bancario che circolare) non si computa il giorno da cui il termine comincia a decorrere (inoltre il sabato è festivo).

### **Competenza**

La legge, sia cambiaria che sugli assegni, prescrive che i protesti devono farsi a cura del notaio o dell'ufficiale giudiziario, ed in subordine (nel caso in cui nel comune non vi sia né notaio né ufficiale giudiziario) dal segretario comunale.

Tutta la dottrina ritiene che la competenza del segretario comunale intervenga non soltanto nel caso di inesistenza di sede notarile o di ufficiale giudiziario, ma anche nel caso in cui detta sede, pur esistendo, sia vacante.

Sia il notaio che l'ufficiale giudiziario possono levare protesti solo entro l'ambito del territorio del comune in cui ha sede il distretto notarile e il Tribunale.

Né il notaio, né gli ufficiali giudiziari possono delegare loro aiutanti ad elevare protesti: la legge 18 OTTOBRE 1951 N. 1128 esclude la possibilità che gli aiutanti ufficiali giudiziari e gli uscieri di conciliazione delle sedi distaccate della pretura possano essere a ciò abilitati, a pena di nullità dell'atto.

Occorre precisare che la richiesta di levata di protesto effettuata dal portatore del titolo al segretario comunale costituisce un obbligo di effettuarlo per quest'ultimo, dato che è il portatore che può scegliere di rivolgersi al notaio di un vicino comune o al segretario comunale, e non questi a poter rifiutare l'atto: risponderebbe, infatti, penalmente a titolo di rifiuto di atti di ufficio.

Sia il notaio che l'ufficiale giudiziario che il segretario comunale devono elevare il protesto puntualmente e diligentemente (CASS, 27 LUGLIO 1937, N. 2780, in Giur. it., Mass. 1937, 807).

### **Responsabilità**

Essi sono responsabili dei danni provocati dal protesto illegittimo, poiché il solo fatto del protesto arreca un notevole discredito al debitore; naturalmente occorre, perché sussista l'obbligo del risarcimento, che sussista colpa o dolo e nesso di causalità tra la colpa e l'evento.

Il pubblico ufficiale non può accordare né dilazioni né proroghe al trattario e deve, ai sensi dell'Art. 73 L. CAMB., consegnare al portatore della cambiale la cambiale stessa protestata ovvero l'atto di protesto.

Anche se la legge nulla dispone, è chiaro che, per eseguire il protesto nei termini stabiliti, l'ufficiale giudiziario deve ottenere la consegna dell'effetto da protestare tempestivamente: approfittando della lacuna della legge, invece, è invalsa la consuetudine delle banche di trattenere, onde evitare il più possibile il protesto, i titoli fino all'ultimo momento, e ciò con grave disagio per i pubblici ufficiali che vi devono procedere.

Oltre che tenere nota nel repertorio, giorno per giorno ed in ordine di data di tutti i protesti effettuati con la indicazione di tutti gli estremi, i pubblici ufficiali abilitati devono provvedere ad inviare al Presidente del tribunale l'ELENCO DEI PROTESTI elevati, ogni quindici giorni, non oltre il quinto giorno dalla fine della quindicina cui i protesti stessi si riferiscono.

Ciò è stabilito dall'ART. 2 della legge sui protesti cambiari (L. 12 FEBBRAIO 1955 N. 77).

L'elenco deve essere inviato in duplice copia, ed essere distinto per ciascun tipo di titolo: uno per i vaglia cambiari (pagherò e tratte accettate); uno per le tratte; uno per gli assegni.

La duplicità della copia dell'elenco si rende necessaria perché, a sua volta, il presidente del tribunale, il giorno successivo a quello della ricezione, deve inviarne una copia alla Camera di commercio competente per territorio, e trattenere la seconda, in visione a chiunque ne faccia richiesta, presso la cancelleria (ART. 4 L. 12 FEBBRAIO 1955 N. 77).

Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti provvede esclusivamente la Camera di commercio, ai sensi dell'ART. 1 legge cit. .

L'omessa trasmissione nel termine prescritto dell'elenco dei protesti da parte del pubblico ufficiale incaricato è punibile, ai sensi dell'ART 235 L. FALL., a titolo contravvenzionale, con l'ammenda fino a € 258,00. Alla stessa ammenda è sottoposto il pubblico ufficiale che invii elenchi incompleti, perché mancanti degli elementi necessari.